

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(89/676/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 75/106/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/316/CEE ⁽⁵⁾, prevede un'armonizzazione totale della gamma delle quantità nominali per quanto riguarda alcuni prodotti del settore vitivinicolo;

considerando che l'evoluzione all'interno della Comunità per quel che riguarda gli imballaggi del vino implica la modifica di tale gamma;

considerando che, perché possano essere utilizzate bottiglie con vuoto a rendere con volumi non previsti nella direttiva 75/106/CEE, è necessario prevedere disposizioni particolari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/106/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nell'allegato III:

— punto 1, lettera a), che sono imballati in volumi inferiori a 0,25 litri e destinati all'uso professionale,

— punto 2, lettera a) e punto 4, che sono destinati al vettovagliamento di aeroplani, navi e treni, oppure alla vendita nei "duty free shops".»

2) L'articolo 5, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) la lettera a) è soppressa;

b) il testo dei trattini della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«— 0,68 litri, 0,70 litri e 0,98 litri in Spagna fino al 31 dicembre 1992,

— 0,46 litri e 0,70 litri in Grecia fino al 31 dicembre 1992.»

3) Il testo dell'allegato III, colonna I, punto 1, lettera a) è modificato come segue:

a) sono aggiunte le cifre seguenti: «0,187 ⁽¹⁾—4—8»;

b) alla fine della gamma dei volumi sono sopresse le parole seguenti: «0,187 (unicamente per il vettovagliamento di aeroplani e navi)»;

c) è aggiunta la nota seguente a piè di pagina:

«⁽¹⁾ Valore destinato unicamente al vettovagliamento di aeroplani, navi e treni nonché alla vendita nei duty free shops.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il presidente

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 7. 2. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 215 e GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 26.